

LEGGE 17 maggio 2016, n. 8.

Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.”.

2. Sono abrogati gli articoli 14, 17 e 19 della legge regionale n. 12/2011.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 si applicano con i limiti temporali stabiliti dall'articolo 77, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 12/2011 si applicano con i limiti temporali stabiliti dall'articolo 77, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

4. Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.